



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

DELIBERA N. 16 dell'8 maggio 2026

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITA'
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un comitato con la partecipazione delle parti sociali per decidere sui provvedimenti adottati dal centro per l'impiego ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTA la delibera n. 18 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione Anpal che istituisce il Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno all'ANPAL di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO il decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

VISTO il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 1 marzo 2024, che all'articolo 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

VISTO il DPCM 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 61, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 409 del 14 novembre 2024 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive

del lavoro, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istitutivo del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da qui in avanti Comitato) e in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato;

VISTO il DPCM del 23 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 38 del 13 febbraio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nomina dei componenti del Comitato;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 7 marzo 2025 che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali attribuendo alla Divisione V della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione la gestione del Comitato ricorsi condizionalità, ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2025 del Comitato per i ricorsi di condizionalità recante l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, delle indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, del modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato, dei criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;

VISTO il decreto n. 270 del 13 giugno 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di conferimento dell'incarico di titolarità della Divisione V al dott. Alessandro Gaetani;

VISTO il decreto n. 306 del 09 luglio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di sostituzione dei componenti del Comitato;

TENUTO CONTO che il dott. Alessandro Gaetani in qualità di membro supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seno al Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato stesso in sostituzione del membro titolare dott. Massimo Temussi;

CONSIDERATI i ricorsi acquisiti con prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000053.07-01-2026;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000601.14-01-2026;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024666.01-12-2025;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000892.16-01-2026;

- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000051.07-01-2026;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025925.18-12-2025;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001294.21-01-2026;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000894.16-01-2026;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000910.16-01-2026;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000049.07-01-2026;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004889.10-03-2026;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002583.06-02-2026;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001417.23-01-2026;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001240.21-01-2026;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0026332.24-12-2025;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000048.07-01-2026;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001354.22-01-2026;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000050.07-01-2026.

Il Comitato procede all'esame, nell'ambito della riunione dell'8 maggio 2026, dei ricorsi in parola.

1) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000053.07-01-2026, il Comitato dichiara improcedibile il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente non allega il documento d'identità. Nonostante la richiesta di copia fronte retro di un documento d'identità inviata a mezzo PEC in data 02/01/2026 all'indirizzo mail indicato dal ricorrente nel modulo, il documento non è stato trasmesso.

Secondo quanto previsto al punto 5) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" il Comitato, se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine, di regola non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile.

2) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000601.14-01-2026, il Comitato dichiara improcedibile il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente non allega il documento d'identità. Nonostante la richiesta di copia fronte retro di un documento d'identità inviata a mezzo PEC in data 14/01/2026 all'indirizzo mail indicato dal ricorrente nel modulo, il documento non è stato trasmesso.

Secondo quanto previsto al punto 5) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" il Comitato, se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine, di regola non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile.

3) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024666.01-12-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorso è stato presentato in data 28/11/2025 avverso un provvedimento sanzionatorio notificato al ricorrente con raccomandata AR in data 18/10/2025. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola.

4) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000892.16-01-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 48473 del 16/12/2025 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente il giorno dell'appuntamento previsto per il 14/10/2025 e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente, in quanto dalle foto e dagli appunti non si evince la presenza della ricorrente il giorno 14 ottobre 2025.

5) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000051.07-01-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio Determinazione Dirigenziale n. 3226 del 20/11/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione è stata effettuata utilizzando i dati di contatto presenti nella notifica della domanda NASpl ed il PAD è antecedente alla convocazione. I contatti pertanto sono verificati. Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non possono ritenersi accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in quanto lo stesso è stato correttamente convocato e non ha comunicato nei tempi e modi corretti il cambio di numero di cellulare.

6) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025925.18-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 0725150 del 25/11/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente non si è presentato alle convocazioni fissate dal CPI e non ha presentato giustificativi validi nei termini e nei modi prescritti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in quanto carenti di ogni elemento utile a qualche forma di verifica. La prima convocazione per l'11/04/2025 è stata trasmessa al ricorrente tramite raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza, pertanto, si considera comunque consegnata al destinatario, con tutti gli effetti legali che ne conseguono. Le successive convocazioni rispettivamente per il 02/07/2025 e il 24/09/2025 sono state

effettuate, come riferito dal Cpl, attraverso SMS formale al numero presente nella domanda NASpl, sul portale SIISL e SIUL.

7) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001294.21-01-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 0198572 del 22/12/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in sede di presentazione del ricorso in quanto la giustificazione addotta è stata presentata solo successivamente alla ricezione del provvedimento sanzionatorio e non nei tempi e modi prescritti.

8) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000894.16-01-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 38112 del 16/10/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente agli appuntamenti fissati e non ha comunicato il nuovo indirizzo dove sarebbe andato a vivere. Le comunicazioni sono state inviate all'indirizzo di residenza che ha dichiarato in sede di sottoscrizione del Patto di Servizio. Non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare le sue assenze nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

9) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000910.16-01-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 41203 del 04/12/2025 per la seguente motivazione.

Si accoglie il ricorso in considerazione di quanto comunicato dal Centro per l'Impiego, ovvero di non aver visto la comunicazione mail inviata dalla ricorrente in data antecedente all'appuntamento fissato.

10) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000049.07-01-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio Determinazione Dirigenziale n. 2191 del 02/12/2025 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente alla convocazione e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente in sede di presentazione del ricorso in quanto non produce documentazione che attesti di aver giustificato nei termini e nei modi prescritti l'assenza al Centro per l'Impiego. Il certificato medico allegato attesta la presenza della ricorrente presso lo studio medico il giorno 20/10/2025 ma è datato 23/12/2025 e risulta essere stato prodotto solo in sede di ricorso, quest'ultimo presentato in data 24/12/2025.

11) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004889.10-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 141143 del 23/12/2025 per la seguente motivazione.

La lavoratrice è risultata assente all'appuntamento e non ha presentato giustificativi nei termini e nei modi previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). La giustificazione esposta dalla ricorrente - l'aver avuto un lutto familiare - non può essere accolta in quanto non è stata prodotta documentazione per giustificare l'assenza nei modi e nei tempi prescritti, ma solo in sede di ricorso.

12) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002583.06-02-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 2304 del 17/12/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione per l'appuntamento del 30/10/2025 veniva trasmessa tramite raccomandata restituita al mittente per destinatario sconosciuto. Nell'ipotesi di mancata consegna della raccomandata perché il destinatario è sconosciuto, trasferito o il suo indirizzo registrato non è sufficiente, la notifica si intende non perfezionata, in quanto il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione.

13) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001417.23-01-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 189966 del 05/12/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente non si è presentato all'appuntamento fissato dal Cpl e non ha presentato giustificazioni valide per l'assenza nei modi e nei termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

14) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001240.21-01-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio Decreto n. 67652/GRFVG del 05/12/2025 per la seguente motivazione.

La lavoratrice è risultata assente a due giornate formative nell'arco del mese solare e non ha presentato giustificativi nei termini e nei modi previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). La giustificazione esposta dalla ricorrente - l'aver dovuto prestare assistenza ai familiari - non può essere accolta in quanto non è stata prodotta documentazione né è stata formalizzata alcuna comunicazione al Cpl per giustificare l'assenza nei modi e nei tempi prescritti, ma solo in sede di ricorso.

15) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0026332.24-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 44932 del 25/11/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione della lavoratrice, notificata a mezzo raccomandata AR (gestita da Sailpost) restituita al mittente per compiuta giacenza, si considera comunque consegnata alla destinataria, con tutti gli effetti legali che ne conseguono. La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

16) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000048.07-01-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio comunicato con nota n. 1804 del 2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non sono accoglibili le motivazioni presentate in sede di ricorso in quanto alla data della convocazione non sussisteva alcun rapporto di lavoro e pertanto il ricorrente era comunque tenuto agli obblighi di condizionalità.

17) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001354.22-01-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 48806 del 17/12/2025 per la seguente motivazione.

La raccomandata contenente la convocazione per l'appuntamento del 27/11/2025 è stata restituita al mittente per destinatario sconosciuto, trasferito, indirizzo inesatto, insufficiente. Nell'ipotesi di mancata consegna della raccomandata perché il destinatario è sconosciuto, trasferito o il suo indirizzo registrato non è sufficiente, la notifica si intende non perfezionata, in quanto il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione. Giova inoltre segnalare che il provvedimento sanzionatorio trasmesso al medesimo indirizzo è stato regolarmente consegnato.

18) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000050.07-01-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 90920 del 01/10/2025 per la seguente motivazione.

Le convocazioni e i relativi promemoria inviati a mezzo sms ed e-mail non sono mai stati ricevuti dalla ricorrente. Dagli atti trasmessi dal Cpl risulta infatti che l'invio del messaggio non ha avuto un esito corretto, mentre l'indirizzo e-mail utilizzato è un indirizzo di per sé inesistente. Pertanto, le notifiche non possono definirsi correttamente avvenute.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara i ricorsi prot.:

- 1) m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000053.07-01-2026 improcedibile;
- 2) m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000601.14-01-2026 improcedibile;
- 3) m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024666.01-12-2025 inammissibile;

- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000892.16-01-2026 respinto;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000051.07-01-2026 respinto;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0025925.18-12-2025 respinto;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001294.21-01-2026 respinto;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000894.16-01-2026 respinto;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000910.16-01-2026 accolto;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000049.07-01-2026 respinto;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004889.10-03-2026 respinto;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0002583.06-02-2026 accolto;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001417.23-01-2026 respinto;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001240.21-01-2026 respinto;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0026332.24-12-2025 respinto;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000048.07-01-2026 respinto;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001354.22-01-2026 accolto;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0000050.07-01-2026 accolto.

Il Comitato approva il verbale n. 19 del 24/04/2026.

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, ai ricorrenti, ai Cpl che hanno adottato i provvedimenti sanzionatori e ad eventuali altri soggetti interessati.

Così deciso, Roma, 08 maggio 2026.

Siglato
Il Dirigente
Alessandro Gaetani

Il Presidente
Massimo Temussi